

# **Dott. Ferdinando Cutino - Notaio**

21023 Besozzo (VA) - Via Roncari, 1/7 - Tel. 0332/773288 - 773133  
21100 Varese (VA) - Via Finocchiaro Aprile, 5 - Tel 0332/280318

## **COPIA AUTENTICA**

dell'atto in data 3 febbraio 2020

### **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**"Villaggio del fanciullo di Morosolo  
società cooperativa sociale"**

---

#### **ALLEGATI**

A.....  
B.....

C.....  
D.....





STUDIO NOTARILE  
FERDINANDO CUTINO

Repertorio n. **81412**

Raccolta n. **23107**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di febbraio,  
alle ore 19.00.

In Varese, Via Finocchiaro Aprile n.5,

Lì 3 febbraio 2020

Io sottoscritto Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,  
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, do atto, con il  
presente verbale che in data 31 gennaio 2020 presso la sede  
della società **"Villaggio del fanciullo di Morosolo società  
cooperativa sociale"** in Casciago Via San Gerolamo Emiliani  
n.3 con inizio alle ore 12.15

ho assistito

all'assemblea dei soci della cooperativa

**"Villaggio del fanciullo di Morosolo  
società cooperativa sociale"**

con sede in Casciago (VA) Via San Gerolamo Emiliani n.3  
Frazione Morosolo, iscritta nel Registro delle Imprese di  
Varese, codice fiscale 00584050124 e nell'apposita sezione  
speciale in qualità di impresa sociale ed iscritta all'Albo  
Regionale delle cooperative sociali al n. A120471,  
indetta in data 31 gennaio 2020 in Casciago (VA) Via San  
Gerolamo Emiliani n.3 Frazione Morosolo, per discutere e  
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto Sociale: deliberazioni  
inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

E' presente la Signora:

**BRUSA PASQUE' ELENA** nata a Varese (VA) il giorno 3 maggio  
1958, residente a Luvinata (VA) Via Campo dei Fiori n.16,  
codice fiscale BRS LNE 58E43 L6820 e domiciliata per la  
carica ove sopra, la quale interviene nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Io Notaio sono certo della identità personale della  
comparente.

Io Notaio do quindi atto che ha assunto la presidenza della  
Assemblea, a norma di statuto, la Signora BRUSA PASQUE' ELENA

la quale ha constatato

- che la cooperativa ha un totale di 27 soci iscritti a  
libro soci di cui 18 aventi diritto di voto;
- che erano presenti o rappresentati, giusta deleghe che  
rimarranno depositate negli atti della società, tutti i 18  
soci aventi diritto di voto, e precisamente:

- . Agnoletto Laura
- . Brusa Pasquè Elena
- . Foti Giuseppe con delega a Tegami Valeria
- . Iovene Salvatore
- . Magni Adone

Registrato a Varese

il 13/02/2020

N. 4185

Serie 1T

Esatti €. 200,00

- . Magnifico Giovanna con delega ad Origgi Renzo
- . Vedani Piera con delega ad Agnoletto Laura
- . Origgi Renzo
- . Pavesi Elisa Maria Sabina
- . Pavesi Ugo Gianfranco Antonio con delega ad Origgi Renzo
- . Profeta Daniela
- . Tegami Elena Bianca
- . Tegami Valeria
- . Di Palma Amedea con delega a Tegami Valeria
- . Bolcato Enzo Agostino con delega a Tegami Valeria
- . Scavini Monica
- . Brogginì Marco delega ad Origgi Renzo
- . Guidotti Marcello delega ad Origgi Renzo;
- che erano altresì presenti, su invito del Presidente n. 9 soci non aventi diritto al voto e precisamente:
  - . Rapacciuolo Maria
  - . Mastrodomenico Stefano
  - . Branca Roberta
  - . Erba Alice
  - . Mura Claudia
  - . Lunardi Chiara
  - . Murrone Valentina
  - . Perusin Massimo
  - . Gandini Valeria;
- che del Consiglio di Amministrazione erano presenti oltre ad essa Presidente i Consiglieri Tegami Elena Bianca, Magni Adone, Iovene Salvatore, Profeta Daniela, Pavesi Elisa Maria Sabina, Scavini Monica, mentre erano assenti giustificati i Consiglieri Pavesi Ugo Gianfranco Antonio e Vedani Piera;
- che era presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Zanzi Andrea e dei Sindaci Effettivi Biffi Massimo e Binacchi Antonio;

ha dichiarato

validamente costituita l'assemblea in quanto totalitaria ex art.2366, comma 4°, c.c., idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione, ed io Notaio sono stato invitato a redigere il verbale.

Il Presidente aggiorna l'assemblea sullo stato dell'ispezione straordinaria avviata dal Ministero, già oggetto di precedenti informative e relativa a pretese irregolarità della cooperativa e ricorda, in sintesi, il susseguirsi degli eventi.

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto nei confronti della Cooperativa un'ispezione straordinaria ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

- l'ispezione è stata condotta dagli ispettori incaricati, dott.ssa Angela Orrigo Iudicelli e dott. Alessandro Naselli;

- al termine della prima fase delle operazioni di ispezione, con verbale del 4 aprile 2019 e diffida in pari data, gli Ispettori hanno contestato alla Cooperativa alcune

irregolarità suscettibili di sanatoria, disponendo la regolarizzazione della posizione dell'ente;

- la Cooperativa, in data 19 aprile 2019, ha trasmesso al Ministero le proprie osservazioni e deduzioni al verbale di ispezione del 4 aprile 2019, allegando una relazione tecnica a cura del Notaio dott. Ferdinando Cutino di Besozzo; alla predetta comunicazione non seguiva riscontro da parte del Ministero;

- preso atto delle risultanze dell'ispezione, la Cooperativa, per il tramite dei propri organi sociali, ha attivato il procedimento di regolarizzazione secondo le indicazioni contenute nel verbale di ispezione citato, dandone comunicazione ed evidenza documentale agli Ispettori con missiva in data 13 gennaio 2020;

- con successivo verbale di ispezione straordinaria (sezione II-accertamento) del 16 gennaio 2020, gli Ispettori hanno rilevato alcuni elementi di non conformità alle prescrizioni impartite nel verbale del 4 aprile 2019, proponendo nei confronti della Cooperativa l'adozione del provvedimento di "scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies con nomina del liquidatore".

- il Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio u.s., in considerazione dello stato del procedimento e del contenuto del verbale ispettivo del 16 gennaio 2020, ha deciso all'unanimità di adeguarsi a quanto richiesto dagli Ispettori, riservandosi eventuali approfondimenti e azioni al fine di verificare ulteriormente l'interpretazione normativa.

Il Presidente ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione a seguito della ispezione straordinaria ha già da tempo avviato una politica atta a favorire l'ingresso dei propri lavoratori nella compagine sociale e correlativamente ha predisposto una nuova bozza di statuto, peraltro anche sottoposta alla visione e approvata dagli Ispettori Ministeriali.

I lavoratori ammessi come soci sono stati invitati alla presente assemblea e sono qui presenti, ancorchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 2538 primo comma c.c., non sia ancora maturato il termine a decorrere dal quale è loro attribuito il diritto di voto; il Presidente invita i detti nuovi soci ad una breve presentazione.

Il nuovo statuto sociale in bozza era già stato presentato all'assemblea dei soci in data 17 dicembre 2019, e, tuttavia, l'assemblea aveva deciso di soprassedere alla sua approvazione in considerazione della necessità di un maggior approfondimento, sia relativamente al quadro generale quale derivante dall'ispezione ministeriale, sia nello specifico relativamente al contenuto del nuovo statuto sociale; il Consiglio di Amministrazione ha quindi fornito a tutti i soci la bozza del nuovo statuto sociale, per consentire loro

una compiuta informazione al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nuovamente convocato l'assemblea per l'approvazione del nuovo statuto sociale già sottoposto all'attenzione dell'assemblea il 17 dicembre 2019; tutti i soci presenti dichiarano di aver valutato attentamente il testo del nuovo statuto sociale quale presentato dal Consiglio di Amministrazione all'assemblea del 17 dicembre 2019 e di essere sufficientemente informati per discutere e deliberare in merito.

Il Presidente prega pertanto il Notaio Ferdinando Cutino di dare lettura del nuovo statuto sociale.

L'assemblea, dopo ampia discussione in particolare riguardante l'articolo 6 dello statuto sociale e la previsione in esso contenuta della suddivisione dei soci cooperatori in "soci lavoratori", "soci utenti o fruitori" e "soci volontari", all'unanimità

ha deliberato

di approvare il nuovo statuto sociale nel testo già sottoposto all'attenzione dell'assemblea del 17 dicembre 2019 e di cui è stata data integrale lettura.

Lo statuto sociale, firmato dalla comparente e da me Notaio, previa lettura, al presente atto si allega sotto la lettera **"A"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea essendo le ore 14.45.

Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

\*\*\*

Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 GDPR e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, la comparente prende atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente verbale (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso è autorizzato al loro trattamento; da altresì atto la parte che sono stati adempiuti dal predetto Notaio gli obblighi di informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 GDPR in materia di raccolta dei dati personali e patrimoniali, ivi comprese le categorie particolari di dati personali, comunicazione dei dati, rettifica o cancellazione dei dati erronei o non aggiornati, con particolare riferimento ai dati riportati in Registri o atti tenuti secondo la Legge Notarile (L.89/1913 e sue modifiche), inesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.22 paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n.679/2016 GDPR.

Del presente verbale ho dato lettura alla comparente, la quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore 19.50.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina ed in piccola parte a mano su tre fogli, per nove pagine e fin qui dell'ultima.

F.to Elena Brusa Pasque'

Ferdinando Cutino Notaio

Allegato "A" al n. 81412 di Repertorio

## **STATUTO**

### ART.1

#### DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI

E' costituita una società cooperativa sociale denominata **"Villaggio del fanciullo di Morosolo società cooperativa sociale"**.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, la disciplina comune delle cooperative a mutualità prevalente, in virtù del disposto dell'art. 111 septies Disp. Att. c.c., la disciplina del codice civile sulle cooperative, ed in quanto compatibili, le disposizioni del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore); con riferimento alle disposizioni del codice civile (articoli 2511 e seguenti) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni; nel caso in cui il numero di soci cooperatori divenga inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno o, in alternativa, la cooperativa, qualora i soci cooperatori rimanenti siano almeno 3 e tutti persone fisiche, potrà decidere la modifica dello statuto con l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata e, in mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è di diritto impresa sociale (D.LGS. 3 luglio 2017 n. 112). La cooperativa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi offerti. A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soci cooperatori. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse



generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.) e, pertanto, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori ed i sindaci documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale, evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

#### ART.2

##### DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

#### ART.3

##### SEDE

La cooperativa ha sede in Casciago (VA) frazione Morosolo.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito della stessa frazione del Comune di Casciago è di competenza degli amministratori.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie.

#### ART.4

##### SCOPO

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e non ha scopo di lucro.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e, in rapporto ad essi, agisce.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e con finalità di solidarietà sociale; a tal fine la cooperativa curerà lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti dei soggetti svantaggiati ai quali si rivolge l'attività della cooperativa, nonché la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore dei detti

soggetti, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nel settore di riferimento della cooperativa.

#### ART.5

#### OGGETTO

La cooperativa:

. pone come proprio obbiettivo lo sviluppo del minore come membro autonomo ed attivo della società, perseguendo lo sviluppo delle piene potenzialità dei minori nel principio della realizzazione di tali potenzialità in un ambiente familiare amorevole;

. riconosce il ruolo del minore nel suo sviluppo, così come il ruolo della sua famiglia, della comunità, dello Stato e di altre entità che forniscono accoglienza; lavora insieme ai predetti importanti interlocutori per trovare le soluzioni più appropriate per far fronte a situazioni di minori a rischio di perdita delle cure parentali e di quelli che tali cure hanno già perso. Gli interventi e le azioni sono sviluppati in base alle specifiche situazioni e tenendo conto del miglior interesse del minore;

. in concerto con gli altri portatori di interesse costruisce risorse ed iniziative e cerca di rafforzare ove opportuno e necessario le capacità già esistenti. In questo modo risponde con interventi rilevanti utilizzando al meglio le risorse esistenti ed agendo con forza sulle situazioni dei minori facenti parte del proprio target di riferimento.

In tale quadro la cooperativa dà accoglienza nel mantenimento, nella formazione, educazione ed istruzione ai minori privi temporaneamente di una adeguata assistenza da parte dei genitori, dà sostegno alle loro famiglie, in particolare accompagnandole nella acquisizione di competenze genitoriali e nello sviluppo di una rete di riferimento, nella prospettiva di contrastare il rischio che il minore ne perda l'assistenza o, ove questo sia accaduto, nella prospettiva di recuperare quanto necessario per assicurargliela nuovamente.

La cooperativa si rivolge, quindi, ai minori privi temporaneamente di una adeguata assistenza da parte dei genitori ed ai componenti della loro famiglia in temporanee condizioni di difficoltà, precarietà ed inidoneità, in funzione di un recupero della dignità e della capacità di ciascuno in vista del miglior rapporto possibile tra genitori e figli.

Nel caso di temporanea accoglienza di minori la metodologia adottata è quella della ospitalità in piccole comunità familiari o nuclei di convivenza individuando le forme e gli strumenti più idonei; rispetto alla famiglia, la metodologia è quella di offrire interventi mirati e flessibili, individuali e di gruppo, orientati alle specifiche esigenze

del nucleo familiare o dei singoli membri che lo compongono anche in funzione preventiva rispetto al rischio della perdita della cura parentale.

La cooperativa, pertanto, nell'ambito dell'accoglienza, mantenimento, cura, formazione, istruzione scolastica e professionale di minori in stato di necessità e/o di disagio sviluppa programmi di rafforzamento familiare mediante risposte strutturate e professionali a persone singole, famiglie, enti, istituzioni ed agenzie educative, mediante:

a) istituzione di unità familiari organizzate e gestite in base alle norme del regolamento interno che deve stabilire gli indirizzi pedagogici ed i principi etici;

b) il reperimento, la selezione, la formazione di personale altamente qualificato pedagogico e di servizio,

c) l'attuazione di iniziative atte a far conoscere l'esistenza e l'attività della cooperativa al fine di promuovere l'incremento numerico e qualitativo dei soci, dei benefattori e degli amici della cooperativa;

d) nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente od indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte da UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali od organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

#### ART.6

##### SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La qualifica di soci cooperatori è attribuita a coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In considerazione della peculiarità dello scopo mutualistico volto a procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale, al fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale, il consiglio di amministrazione, con delibera da far approvare dall'assemblea dei soci, dovrà individuare i particolari requisiti di carattere etico, morale, psicologico ed umano che dovranno essere posseduti da coloro che richiedono di entrare a far parte della cooperativa

quali soci.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

a) i diritti di informazione e controllo previsti dagli articoli 2422, comma 1, e 2545-bis del codice civile, e dal presente statuto;

b) il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'art. 2409 del codice civile, da parte di tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (art. 2545-quinquiesdecies c.c.);

c) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;

d) il diritto di intervento in assemblea;

e) il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;

- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti sociali, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo indicato nel libro dei soci.

I soci cooperatori possono essere ammessi nelle seguenti categorie:

**a) "soci lavoratori":**

le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Possono essere soci lavoratori le persone fisiche che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività

lavorativa o professionale.

Non possono essere ammessi quali soci lavoratori le persone giuridiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577.

L'aspirante socio lavoratore deve produrre alla cooperativa, unitamente alla domanda di ammissione, l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato curriculum vitae.

I soci lavoratori, ancorché tra gli stessi e la cooperativa non intercorra attualmente un rapporto di lavoro, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La partecipazione dei soci lavoratori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci lavoratori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari.

Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci lavoratori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci lavoratori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma

subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci lavoratori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio lavoratore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio lavoratore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci lavoratori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall'assemblea, deve essere depositato, a cura degli

amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

I soci lavoratori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci lavoratori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci lavoratori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio lavoratore.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/1970, la cooperativa è tenuta a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 142/2001, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Relativamente ai soci cooperatori che intrattengano, con la cooperativa, un rapporto di lavoro autonomo, il trattamento economico degli stessi può essere commisurato, secondo le previsioni del regolamento, al risultato dell'attività lavorativa dagli stessi svolta, anziché alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La cooperativa è obbligata al pagamento dei contributi previdenziali, anche per la quota a carico dei soci lavoratori.

Ai soci lavoratori spettano, in relazione alla concreta



tipologia di contratto di lavoro effettivamente realizzato, le tutele previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, e le ulteriori tutele derivanti dai contratti ed accordi collettivi previsti dalla legge.

I soci lavoratori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci lavoratori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che si tratti di lavoro a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio lavoratore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

**b) "soci utenti" o "soci fruitori":**

le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che si facciano promotrici di istanze di intervento sociale, provocando l'attività della cooperativa per fini di solidarietà, in particolare a favore dei minori privi di adeguata assistenza genitoriale ma anche a favore delle altre categorie di riferimento della cooperativa; in funzione della circostanza che con l'adesione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore, quest'ultimo intende in via primaria perseguire le finalità di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) legge 381/1991, la fruizione da parte dei detti soci delle attività della cooperativa sarà non solo diretta ma anche e prevalentemente indiretta, realizzandosi attraverso la detta fruizione indiretta la effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività mutualistica e di assistenza propria della cooperativa quale prevista dal presente statuto.

Possono essere ammessi in qualità di soci cooperatori gli enti - società, associazioni, fondazioni, persone giuridiche pubbliche o private - in possesso dei seguenti requisiti:

- che abbiano la propria sede nel territorio della Provincia di Varese;

- i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa;
- che non esercitino imprese concorrenti con quella della cooperativa, e non siano soggette alla direzione o al controllo di altri enti o società i quali gestiscano imprese in concorrenza con la cooperativa;
- che siano interessati al tipo di scambio mutualistico corrispondente all'oggetto della cooperativa, e la cui partecipazione sia quindi finalizzata al conseguimento dello scopo mutualistico, per conto proprio ovvero per conto dei propri membri. In quest'ultimo caso, la verifica relativa ai requisiti soggettivi, in conformità all'oggetto sociale ed allo scopo mutualistico, deve essere effettuata nei confronti delle persone membre della persona giuridica socia. Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche non si applicano i limiti massimi di conferimento previsti dall'art. 2525 del codice civile e si applica il limite di cinque voti previsto dall'art. 2538, comma 3, c.c.;

**c) "soci volontari":**

le persone fisiche che, quali definite dall'art. 2 della legge n. 381/1991, siano disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, nei limiti di cui al comma 5 del predetto art. 2 della legge n. 381/1991.

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari non hanno diritto alla remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le

seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) si applica ai soci volontari la regola del voto capitaro (art. 2538 c.c.).

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa sociale, e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il conferimento in società.

Le persone giuridiche sopra indicate possono sottoscrivere, oltre alla partecipazione ordinaria, anche strumenti finanziari ex art. 2526 c.c..

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili. Più precisamente:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci persone giuridiche;
- 2) - la disposizione ex art. 2532 c.c. sul recesso trova applicazione anche ai soci persone giuridiche;
- 3) - ai fini dell'applicazione dell'art. 2519, comma 2, c.c., e quindi del numero dei soci rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, non si tiene conto dei soci persone giuridiche, che non concorrono direttamente ad attuare lo scopo mutualistico;
- 4) - ai fini dell'applicazione dell'art. 2522, comma 2, c.c., le persone giuridiche non possono essere computate nel numero minimo di tre soci richiesto dalla norma, né possono partecipare alla cooperativa composta da meno di nove soci (che devono essere tutti persone fisiche);
- 5) - si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto capitaro di cui all'art. 2538 del codice civile; si applica altresì il limite di cinque voti previsto dall'art. 2538, comma 3, c.c., quale previsto in generale dal presente statuto per i soci cooperatori persone giuridiche; fermo

restando che le persone giuridiche ex art. 11 della legge n. 381/1991 non possono esprimere, in ciascuna assemblea generale, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati;

6) - ai fini dell'art. 2542, comma 2, c.c., e quindi della composizione della maggioranza degli amministratori della cooperativa, i soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 381/1991 non sono computati tra i soci cooperatori.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b) e c) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

#### ART.7

##### AMMISSIONE

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda scritta di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) - trattandosi di persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza, codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità (trattandosi di persona giuridica o altro ente, denominazione, sede sociale, codice fiscale; dovranno essere inoltre allegati certificato di iscrizione nel registro delle imprese o nel registro delle persone giuridiche, copia dello statuto vigente, e copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante);

b) - importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;

c) - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del regolamento mutualistico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile), e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

d) - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da

determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio. In nessun caso le decisioni in tema di ammissione possono essere finalizzate ad attribuire stabilità al gruppo di comando della cooperativa.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà - entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione - dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In ogni caso, la deliberazione dell'organo amministrativo deve essere verbalizzata nell'apposito libro sociale; la deliberazione non verbalizzata equivale a silenzio degli amministratori.

La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda non fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'organo amministrativo dovrà quindi ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non dia comunicazione, all'aspirante socio, della deliberazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori preesistenti il diritto di opzione sulle azioni ordinarie di nuova emissione.

L'aspirante socio non ha, in nessun caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

#### ART.8

##### AZIONI

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad Euro 51,00 (cinquantuno virgola zero zero).

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile.

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

#### ART.9

##### INTRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi; non possono formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

#### ART. 10

##### PRESTITI SOCIALI

La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci, in caso di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non disposto dalle leggi speciali, dal presente statuto e da apposito regolamento.

Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte), successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi o legatari.

Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di prestito.

La misura massima degli interessi corrisposti ai soci cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti *pro capite*, non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.

#### ART. 11

##### RECESSO

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile:

- 1) nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società per azioni, dall'art. 2437 del codice civile, dall'art. 2497-*quater* del codice civile, dall'art. 34, comma 6, del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nonché quella prevista dall'articolo 2530, ultimo comma, del codice civile;
- 2) nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:
  - a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Provincia di Varese, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative;
  - b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
  - c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al

raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

d) in caso del trasferimento della residenza di un socio in una provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;

e) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico;

3) in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al curatore fallimentare il diritto di recesso.

Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia del recesso.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.



Le disposizioni del presente statuto relative al recesso possono essere modificate dall'assemblea dei soci, che delibera con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Nei casi di recesso previsti dal presente statuto, ed al di fuori quindi dei casi di recesso legale, gli amministratori devono verificare la compatibilità del recesso con le esigenze dell'impresa sociale, e possono rifiutare quindi l'accettazione del recesso laddove quest'ultimo non sia compatibile con le suddette esigenze. Avverso la deliberazione di rifiuto il socio recedente può proporre unicamente opposizione dinanzi all'assemblea dei soci, che decide nella prima riunione senza necessità di apposita convocazione.

In deroga al disposto dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile, il rapporto di lavoro tra socio recedente e cooperativa si scioglie con l'ultimo giorno del mese in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.

#### ART. 12

##### ESCLUSIONE

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta, ancorché non imputabile;

b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;

c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;

e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

f) in caso di fallimento del socio.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i

requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;

b) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;

c) trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove l'ente sia posto in liquidazione.

Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una deliberazione invalida degli organi sociali.

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

Oltre ai casi sopra indicati, può essere escluso dalla società:

a) - il socio lavoratore che, richiesto dalla cooperativa, rifiuti di stipulare con la medesima un contratto di lavoro;

b) - il socio lavoratore relativamente al quale sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. Ricorrendo quest'ultima eventualità, l'esclusione determina automaticamente lo scioglimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001, senza necessità di apposito atto di licenziamento; in tal caso, però, l'esclusione deve essere preceduta da contestazione dell'addebito al socio lavoratore, nel rispetto dei termini e delle formalità prescritte per il caso di licenziamento (in particolare, con l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, e dall'art. 3 della legge n. 604/1966), in modo da garantire al socio lavoratore le medesime garanzie previste dalla legge per il licenziamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 2533, ultimo comma, del codice civile, il rapporto di lavoro tra socio escluso e cooperativa si scioglie con effetto immediato per effetto dell'esclusione.

L'iscrizione del socio lavoratore nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di disoccupazione, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa.

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. In nessun caso è ammessa l'esclusione del socio cooperatore per comportamento concludente degli amministratori. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fallimento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipazione sociale è compresa nel fallimento, e non può

essere liquidata su richiesta degli organi del fallimento finché dura la società, ai sensi degli articoli 2537 c.c. e 46, n. 5, della legge fallimentare, salva la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed ottenere a seguito di esso la liquidazione della medesima partecipazione.

Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipendenza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo stesso gravanti, è fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'obbligazione.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, anche in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio; ed è valida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consentire al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, ponendolo così in grado di articolare le sue difese.

Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva audizione del socio da escludere, né la contestazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione all'organo arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio escluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà essere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la delibera di esclusione non divenga definitiva.

Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichiarazione di recesso successivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, ma prima del momento in cui la

deliberazione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella misura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso gli amministratori devono tempestivamente accettarlo, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, salva l'applicazione del principio di buona fede riguardo al comportamento sia del socio che degli amministratori. Si applica in tal caso, in ordine all'efficacia sui rapporti sociali, il principio della prevenzione, riferito al momento in cui recesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti.

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia stata iscritta nel libro soci.

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

Il socio cooperatore assume, con la partecipazione alla cooperativa, un obbligo di collaborazione che si sostanzia anche nella partecipazione attiva alle decisioni assembleari. Pertanto, il socio cooperatore che non partecipi ripetutamente, e senza giustificato motivo, alle assemblee sociali può essere escluso dalla società.

L'esperimento di azioni giudiziarie nei confronti della società anche se riguardanti il rapporto mutualistico non costituisce causa di esclusione dalla società, a meno che si tratti di lite temeraria.

L'esclusione del socio cooperatore può essere pronunciata anche nel caso di violazione dei doveri sullo stesso gravanti in qualità di amministratore o sindaco della cooperativa, in considerazione del generale obbligo di collaborazione gravante sul socio medesimo, che implica il dovere di agire, in qualsiasi veste, nell'interesse della cooperativa, rispettando le disposizioni di legge, di statuto e di regolamento.

#### ART. 13

##### SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono

conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

#### ART. 14

##### LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari - ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d), del codice civile - hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato. Nessun diritto spetta sulle riserve indivisibili, compresa la riserva formata con il sovrapprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate.

#### ART.15

##### STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI

La cooperativa non emette strumenti finanziari partecipativi; non è prevista la partecipazione alla cooperativa di persone fisiche o giuridiche con la qualifica di soci finanziatori.

#### Art. 16

##### CAPITALE SOCIALE E RISERVE SOCIALI

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci.

La cooperativa può deliberare, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, aumenti di capitale nelle forme previste dagli articoli 2524, comma 3, e 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci cooperatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei

principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle azioni conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore un numero di azioni non superiore al massimo fissato dalla legge, riservando le restanti azioni proporzionalmente agli altri soci;

b) il collocamento di azioni presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;

c) in caso di collocamento delle azioni presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;

d) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto; detto diritto di opzione spetta a tutti i soci in proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute, salvi i limiti di cui sopra.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2343 e seguenti del codice civile.

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli eventuali patrimoni destinati a specifici affari, che la cooperativa può costituire, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Sono indivisibili, ai sensi dell'art. 2545-*ter* del codice civile, tutte le riserve accantonate dall'assemblea dei soci ai sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori, né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale.

Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-*quater*, comma 1, del codice civile. L'assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

#### ART. 17

##### ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

#### ART. 18

##### DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE - UTILI - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);

b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto.

L'avanzo netto di gestione, diverso dai ristorni di cui all'art.2545-*sexies* c.c., una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, deve essere accantonato per intero, a riserva indivisibile e non può essere ripartito tra i soci a titolo di utile.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile.

E' esclusa, in deroga all'art. 2521, comma 3, n. 8, ed all'art. 2545-*quinquies* del codice civile, la distribuzione ai soci operatori degli utili di esercizio.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare su proposta degli amministratori la ripartizione di ristorni.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci operatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in

nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica fruita ed in generale l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta.

Non possono essere distribuite a titolo di ristorno le riserve accantonate negli esercizi precedenti.

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; non vi è, quindi, un diritto soggettivo al ristorno ma il credito al ristorno si genera solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che preveda la distribuzione dei ristorni.

#### ART. 19

##### DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute.

#### ART. 20

##### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica anche non certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

#### ART. 21

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Provincia di Varese.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta



assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica, anche non certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, al domicilio risultante dai libri sociali; gli amministratori adottano, sotto la loro responsabilità, ogni opportuno accorgimento al fine di preconstituire la prova dell'avvenuta ricezione, da parte degli aventi diritto, dell'avviso di convocazione. L'indirizzo di posta elettronica, comunicato dal socio alla società ed indicato nel libro soci, svolge la funzione di domicilio del socio nei confronti della società medesima, ai fini della convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

#### ART. 22

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta dal vice-presidente più anziano di età o dall'unico vice-presidente presente ovvero in caso di assenza di entrambi i vice-presidenti, oltre che del presidente, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

#### ART. 23

##### ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria ha le competenze di cui all'art. 2364 c.c..

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e suoi poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### ART. 24

##### QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente

costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Provincia di Varese, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la trasformazione della società e la fusione eterogenea, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente come tali. Il quorum costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo socio.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Le adunanze dell'assemblea sia ordinarie che straordinarie si possono svolgere anche per videoconferenza, e quindi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, alle seguenti condizioni - finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci - di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

1) - ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video

collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;

2) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

3) - che sia consentito al presidente dell'assemblea - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza - di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

4) - che in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico;

5) - che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il segretario, se nominato, o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

6) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo audio e video collegato, nel quale ciascuno degli intervenuti dovrà recarsi al fine di partecipare all'assemblea, deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

Il collegamento audio e video deve essere realizzato in modo che in ciascuna sala sia possibile osservare ed ascoltare ciò che avviene nelle altre sale collegate.

Gli amministratori potranno, ove se ne riscontri la necessità, attribuire a ciascun avente diritto uno specifico codice di accesso, in modo da consentirne l'identificazione, e limitare quindi la partecipazione all'assemblea ai soli soggetti legittimati.

Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento delle adunanze in collegamento audio e video, il presidente dell'assemblea, previa constatazione - fatta risultare a verbale - dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non viene risolto entro il tempo di trenta minuti, dichiara l'assemblea non validamente costituita, o rispettivamente interrompe i lavori assembleari già iniziati. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni assunte dall'assemblea fino a quel momento. Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, ed anche per quelli per i quali non vi sia stata la possibilità di proclamazione del risultato, nonostante le votazioni già avvenute, l'assemblea dovrà essere riconvocata a termini di legge e di statuto. Il verbale dell'assemblea deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

ART. 25

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile, da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

ART. 26

AMMINISTRATORI DELEGATI

Il consiglio d'amministrazione potrà, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, nominare uno o più amministratori delegati, che dovranno essere scelti tra gli amministratori soci cooperatori; gli amministratori delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2381, comma 4, e dall'art. 2544, comma 1, c.c.

ART. 27

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere uno o due vicepresidenti, che svolgono le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento dei vicepresidenti costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

ART. 28

COMPENSI

Non è previsto alcun compenso per la carica di amministratore della cooperativa.

ART. 29

CONVOCAZIONE - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Provincia di Varese, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati

informati.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio o videoconferenza, e quindi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle seguenti condizioni - finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede - di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

- 1) - ove non si tratti di consiglio totalitario, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- 2) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 3) - che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare la regolarità della convocazione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 4) - che siano presenti nello stesso luogo il presidente del consiglio di amministrazione ed il segretario, se nominato, o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 5) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo audio o video collegato, nel quale ciascuno degli intervenuti dovrà recarsi al fine di partecipare alla riunione, deve essere indicato nell'avviso di convocazione. Tutti i luoghi audio o video collegati devono trovarsi nella Repubblica Italiana.

Il collegamento audio o video deve essere realizzato in modo che in ciascuna sala sia possibile osservare o ascoltare ciò che avviene nelle altre sale collegate.

Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento delle adunanze in collegamento audio o video, il presidente del consiglio di amministrazione, previa constatazione - fatta risultare a verbale - dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non viene risolto entro il tempo di trenta minuti, dichiara la riunione non validamente costituita, o rispettivamente interrompe i lavori già iniziati. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione fino a quel momento. Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, nonostante le votazioni già avvenute, il consiglio di amministrazione dovrà essere riconvocato a termini di legge e di statuto. Il verbale del consiglio di amministrazione

deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

#### ART. 30

##### POTERI DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio d'amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione dell'impresa sociale, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, si precisa che è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci per il compimento delle seguenti operazioni: l'alienazione e l'acquisto di immobili, l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico; il compimento, da parte degli amministratori, di operazioni per le quali sussista un interesse degli amministratori stessi, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

#### ART. 31

##### POTERI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

#### ART. 32

##### COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articolo 2543, comma 1 del codice civile).

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Nei casi in cui la revisione legale sia demandata ad un revisore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi

professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### ART. 33

##### REVISIONE LEGALE

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, comma 1, del codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### ART. 34

##### MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'articolo 2545-*novies* del codice civile.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- 1) - l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- 2) - il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio della Provincia di Varese;
- 3) - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

#### ART. 35

##### CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il

proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato è fissata in Varese.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### ART. 36

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà: **(i)** le modalità della liquidazione; **(ii)** il numero dei liquidatori; **(iii)** in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; **(iv)** coloro ai quali spetta la rappresentanza; **(v)** i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; **(vi)** gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.



A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Varese (VA), Via Finocchiaro Aprile n.5, lì 3 febbraio 2020

F.to Elena Brusa Pasque'

Ferdinando Cutino Notaio

Certifico io sottoscritto, Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, attraverso la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (certificato n.433 con vigenza fino all'11 agosto 2020).

Ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Besozzo, Via Roncari n.7, il tredici febbraio duemilaventi